

(N. 1329)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MELANDRI, SPITELLA e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1985

Modifica dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444,
sull'ordinamento della scuola materna statale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, non prevede che i titolari del diploma di maturità, rilasciato dagli istituti professionali di Stato, a conclusione del corso quinquennale per assistenti di comunità infantili, possano accedere all'insegnamento nelle scuole materne statali.

Tale accesso è, invece, previsto per i diplomati delle scuole magistrali e degli istituti magistrali, a conclusione del triennio di studi.

Poichè i programmi e quadri orari degli istituti professionali (quinquennali) e delle scuole magistrali (triennali), come emerge dalla tabella comparativa riportata in calce, appaiono del tutto omogenei e analoghi, talchè non può non ritenersi adeguata la preparazione culturale e didattica dei diplomati dei corsi per assistenti di comu-

nità infantili degli istituti professionali statali alla pari dei diplomati di scuola magistrale, detta esclusione dall'insegnamento appare del tutto ingiustificata e priva di consistenti motivazioni.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale situazione, integrando il predetto articolo 9 con l'esplicita menzione, tra i titoli validi per concorrere all'insegnamento nelle scuole materne statali, anche del diploma di maturità, conseguito presso l'istituto professionale statale, a conclusione dei citati corsi quinquennali per assistenti di comunità infantili.

Sembra doveroso, in conclusione, porre rimedio ad una omissione del legislatore, che determina una discriminazione fra soggetti forniti della stessa preparazione e pienamente idonei per l'espletamento dei compiti richiesti agli insegnanti ed educatori delle scuole materne statali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella comparativa delle materie e dei quadri orari dei corsi (quinquennali) per assistenti di comunità infantili e dei corsi (triennali) delle scuole magistrali

	ISTITUTO PROFESSIONALE					SCUOLA MAGISTRALE			
	Assistenti infanzia			Assistenti comunità infantili		I	II	III	
	I	II	III	IV	V				
Religione	1	1	1	1	1	2	2	2	
Italiano				4	4				
	5	5	5			}	7	7	7
Storia	cultura generale			2	2				
Geografia	—	—	—	—	—				
Educazione civica	confrontare cultura			1	1	—	—	—	
Diritto e legislazione	—	—	—	1	1	—	—	—	
Lingua estera	2	2	2	3	3	—	—	—	
Matematica	—	—	—	3	3	4	4	4	L'orario è formato da scienze, fisica e computisteria
Chimica	—	—	3	3	2	—	—	—	
Economia domestica	2	2	—	—	—	3	3	3	
Scienze naturali, chimiche e geografiche	—	—	—	—	—	—	—	—	
Latino	—	—	—	—	—	—	—	—	
* Psicologia	2	3	4	5	5	}	4	4	4
* Pedagogia				3	3				
* Tecniche educative profes-	2	2	2	—	—				
	in compresenza con didattica								Insieme con didattica in II e III
* Tecniche educative ed esplorative	—	—	—	2	3	—	—	—	
* Tecniche professionali	—	—	—	4	4	—	—	—	
* Esercitazioni pratiche (didattica)	19	19	19	—	—	2	2	2	Insieme con pedagogia in II e III
* Disegno	2	2	—	—	—	3	2	2	
* Musica	2	2	—	—	—	3	2	2	
Anatomia, fisiologia, igiene	3	2	3	—	—	—	—	—	
* Igiene mentale e neuropsichiatria infantile	—	—	—	2	2	—	—	—	
Educazione fisica	2	2	2	2	2	1	1	1	
	42	42	42	36	36	29	27	27	

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore, le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali o del diploma di assistente di comunità infantili, rilasciato dagli istituti professionali di Stato. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ».